

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ENRICO MORCAVALLO
AVV. ACHILLE MORCAVALLO

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma
Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950
Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza
Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950
E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it
pec: studiomorcavallo1@pecstudio.it
pec: studiomorcavallo2@pecstudio.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA
dipps.333a.uc@pecps.interno.it

TAR Lazio - Roma Sez. I Quater Ric. n. 5248/2019

Adempimento Ordinanza n. 6252/2019

Con ordinanza n. 6252/2019, il TAR Lazio - Roma ha ordinato la notifica per pubblici proclami del ricorso n. 5248/2019, mediante pubblicazione **entro 40 giorni dal 26.9.2019** sul sito web della Polizia di Stato nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria - Decreto Capo della Polizia n. 64 del 13.8.2019, proposto dai Sigg.ri Scarpino Luca (CF: SCR LCU 87M28 G273S), Imperatori Nicolò (CF: MPR NCL 92C07 H501F), Paone Michael (CF: PNA MHL 89C07 C352W), Florimo Francesco (CF: FLR FNC 90P13 L407Y), Pitarresi Marco (CF: PTR MRC 89T29 G273M), Romanelli Pierangelo (CF: RMN PNG 90L14 F784Z), Fedele Noemi (CF: FDL NMO 90M62 L049W), Teti Luigi (CF: TTE LGU 91M20 C352U), Bruscia Salvatore (CF: BRS SVT 91A23 G273D), Rapone Nicola (CF: RPN NCL 90L26 C349S), Gabriele Daniela (CF: GBR DNL 87T71 A053O), rappresentati e difesi dagli AVV.TI ENRICO MORCAVALLO (C.F.: MRC NRC 82D24 D086Z) e ACHILLE MORCAVALLO (C.F.: MRCCLL76H21D086W), presso il cui Studio in Roma, via Arno, n. 6, elettivamente domiciliario, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo1@pecstudio.it, contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, amministrazione resistente; nonché la sig.ra Francesca Caparelli, controinteressata; e la sig.ra Sara Fedele, controinteressata.

Estremi provvedimenti impugnati: del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli

aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominativi degli odierni ricorrenti; del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato in G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto; del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito web della P.d.S.; del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Sunto dei motivi di ricorso:

VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE- VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ART. 9 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 335/1982 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA’- VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS D.L. 115/2005 CONV. IN LEGGE 168/2005

- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA

Gli atti impugnati sono altresì illegittimi per i medesimi motivi di cui al ricorso che di seguito si riportano.

VIOLAZIONE DELL’ART. 21 CONVENZIONE EUROPEA E DELLA DIRETTIVA EUROPEA 27.11.2000, N. 78 CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 BIS L. N. 12/2019

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 11 COMMA 2 BIS L. N. 12/2019
- QUAESTIO DE VALIDITATE LEGIS.

2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI;

2.2 ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – DIFETTOSA, CARENTE, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO.

Con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.05.2017, pubblicato il 26.05.2017, veniva indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato. Con successivo Decreto del 23.10.2017 i posti messi a concorso venivano elevati a 1.182.

I ricorrenti presentavano domanda e partecipavano alla prova scritta del concorso pubblico, tutti riportando votazione compresa tra 9,50 e 8,875, giusta graduatoria della prova scritta approvata con Decreto del Direttore Centrale per le risorse umane n. 333 – B/12D.2.17/16263 del 27.10.2017, in cui essi risultavano identificati mediante ID e dunque mediante il codice identificativo loro assegnato in sede concorsuale come di seguito indicato: Ciraulo Lorenza, ID: 614338; Scarpino Luca, ID: 694195; Paone Michael ID: 625000; Costarella Simone ID: 578455; Scarpino Pasquale ID: 597958; Imperatori Nicolò ID: 671268; Platania Daniele ID: 640906; Middea Teresa Raffaella ID: 651611; Maddalena Maria Antonietta, ID: 701977; Fazio Pasquale ID: 709472; Pignatelli Flora, ID: 604673; Florimo Francesco ID: 584643; Pitarresi Marco , ID: 735627; Romanelli Pierangelo ID: 724583; Condò Stefano ID: 584114; Corallo Roberta ID: 590176; Nigro Alessio ID: 576205; Fedele Noemi ID: 658562; Gennarelli Raffaele ID: 621625; D’Alessio Martina ID: 668422; Teti Luigi ID: 575753; Pititto Martina ID: 681783; Bruscia Salvatore ID: 586049; Di Giacomo Martina ID: 645155; Rapone Nicola ID: 777819; Gallo Davide ID: 625674; Gabriele Daniela ID: 596010.

Con Decreto n. 333 – B/12D.2.17/12217 del 28.05.2018 veniva poi approvata la graduatoria di merito con dichiarazione dei vincitori del concorso, mentre i ricorrenti si collocavano tutti tra gli idonei della medesima graduatoria, con la suindicata votazione, possedendo i requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato dal bando di concorso, e dunque, specificatamente, il diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente, titolo di studio ivi richiesto alla lett. b dell’art. 4, e un’età compresa tra il diciottesimo ed il trentesimo anno di età, elevabile fino ad un massimo di tre anni in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti, di cui alla successiva lett.d).

Tali disposizioni del bando di concorso si conformavano pienamente all’art. 6 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 nella formulazione allora vigente.

Con D. lgs. del 29.05.2017 n. 95, dunque successivo alla pubblicazione del Bando, il suddetto testo dell'art. 6 veniva modificato mediante la riduzione a ventisei anni del limite massimo di età previsto per la partecipazione ai concorsi di reclutamento del personale e mediante la previsione del superiore titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Tali disposizioni maggiormente restrittive non avrebbero però dovuto trovare applicazione, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 3, co. 5 del D.lgs. citato, fino alla entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti attuativi richiamati dal medesimo art. 6, lettera b). Difatti, pur a seguito di tale disposto legislativo, con Decreto del 29.10.2018, veniva operato uno scorrimento integrale della suindicata graduatoria, nel rispetto dei requisiti di partecipazione inizialmente previsti nel bando di concorso, per complessivi 459 posti, corrispondenti ai candidati idonei con votazione superiore a 9,50/10.

Tuttavia, con D.L. 14.12.2018, n. 135, all'art. 11, comma 2 bis, introdotto dalla Legge di conversione 11.02.2019, n. 12, si autorizzava l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della medesima graduatoria della prova scritta, per far fronte alle esigenze di organico dell'amministrazione, ma, secondo quanto testualmente previsto alla lett. b), "limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purchè in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30.12.2018 n.145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" e previa verifica dei precitati requisiti.

In attuazione del suddetto articolo 11, comma 2 bis, della legge di conversione del D.L. n. 135/2018, pertanto, il Ministero dell'Interno, con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, disponeva lo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per 893 allievi agenti, indetto con Decreto del 18 maggio 2017, pubblicato il 26 maggio 2017, prevedendo l'avvio delle verifiche nei soli confronti degli idonei con votazione compresa nella fascia tra 9,50 e 8,875 punti, in possesso dei nuovi requisiti attinenti l'età ed il titolo di studio e perfino onerandoli ulteriormente di manifestare il proprio interesse ai sensi dell'art. 4 di detto Decreto. Da ultimo, in data 23 aprile 2019 veniva pubblicato il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.04.2019 con il quale venivano convocati per il prosieguo degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale i soli candidati inseriti in graduatoria che, all'esito della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del suddetto Decreto, risultavano inseriti negli elenchi degli aspiranti allegati al Decreto di convocazione n. 333-B/12D.3.19/969.

Avverso tali atti i ricorrenti proponevano ricorso al TAR Lazio, con istanza cautelare.

Il TAR Lazio, con Ordinanza cautelare n. 3671/2019 accoglieva l'istanza ammettendo i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 335/1982 e ordinava di provvedere all'integrazione del contraddittorio indicandone i tempi e le modalità.

Con atto depositato si procedeva all'integrazione del contraddittorio.

Successivamente i ricorrenti indicati nell'atto introduttivo sostenevano le citate prove.

Epperò (rispetto ai ricorrenti iniziali) solo i sigg.ri Scarpino Luca, Imperatori Nicolò, Paone Michael, Florimo Francesco, Pitarresi Marco, Romanelli Pierangelo, Fedele Noemi, Teti Luigi, Bruscia Salvatore, Rapone Nicola, Gabriele Daniela, superavano le prove, così conseguendo l'idoneità con "riserva".

Nelle more venivano adottati gli atti impugnati con i motivi aggiunti da cui venivano esclusi i ricorrenti seppur dichiarati idonei con riserva, a seguito del superamento di tutte le prove concorsuali.

Con nota prot. 0019016 del 24 luglio 2019 si fissava l'inizio dei corsi per la seconda metà del mese di agosto.

Epperò tali atti sono illegittimi e lesivi, in quanto aventi effetto escludente dall'avvio dei corsi e dalla conseguente assunzione, per gli odierni ricorrenti risultati idonei.

Elenco controinteressati: i soggetti utilmente collocati nella graduatoria Decreto Capo della Polizia n. 64 del 13.8.2019 (quivi allegata).

/ / /

Il TAR Lazio - Roma, Sez. I Quater ha fissato Udienza Pubblica al 3.4.2020.

Si resta in attesa di ricevere attestato di avvenuta pubblicazione della notifica, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il TAR Lazio - Roma entro i termini perentori di cui all'Ordinanza cautelare n. 6252/2019.

Cosenza/Roma, 9.10.2019

Avv. Achille Morcavallo

Avv. Enrico Morcavallo